



ADR: accordo multilaterale M372 sulla classificazione delle leghe metalliche contenenti rame.

FAI INFORMA 206/2026 – NORME AUTOTRASPORTO

La Fai informa che l'Italia ha trasmesso all'UNECE, anche su sollecitazione della scrivente, [l'Accordo multilaterale M372](#) che, a determinate condizioni, esenta dalla disciplina A.D.R il trasporto di rame e di leghe metalliche contenenti rame.

Tale Accordo scade il 31 agosto 2028 ed è stato firmato dall'Italia in data 3 luglio u. e dalla Germania in data 13 luglio u.s, per cui deve ritenersi già valido nei due Stati. Ricordiamo a questo proposito, che una copia del testo deve trovarsi a bordo del mezzo.

L'esigenza che ha portato alla definizione di questo Accordo nasce dall'entrata in vigore, dal 1 maggio u.s, della modifica nella classificazione armonizzata del rame metallico frutto del [regolamento delegato \(UE\) 2024/2564](#), con annessa inclusione nella classe 9 dell'A.D.R.

Per quanto riguarda il contenuto, l'Accordo si applica solo a

- a. rame [superficie specifica > 0,67 mm²/mg] e
 - b. leghe metalliche contenenti ≥2,5% di rame [superficie specifica > 0,67 mm²/mg]
- assegnati a UN 3077 sostanza pericolosa per l'ambiente, solida, n.a.s., gruppo di imballaggio III in conformità al 2.2.9.1.10.6 come conseguenza del 2.2.9.1.10.5.

Questi metalli, scarsamente solubili in acqua, possono essere trasportati senza essere soggetti ad altri requisiti della normativa ADR, a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- a. non soddisfano i criteri di qualsiasi classe diversa dalla Classe 9;
- b. sono trasportati:
 - i. in imballaggi, IBC e grandi imballaggi conformi alle disposizioni generali di 4.1.1.1, 4.1.1.2 e da 4.1.1.4 a 4.1.1.8 e sono a tenuta di polveri e resistenti all'acqua o sono dotati di un rivestimento a tenuta di polveri e resistente all'acqua; oppure
 - ii. alla rinfusa secondo i codici VC1(*) o VC2 (**).